



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 25 del 28.07.2021

OGGETTO: "PARERE SUL RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA1 LETTERA e) D. LGS. 267/2000."

Oggi giorno ventotto (28) del mese di luglio anno 2021, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07.12.2020, per esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA1 LETTERA e) D. LGS. 267/2000."

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, TUEL;

Vista la proposta delibera di consiglio e la connessa documentazione richiesta e ricevuta in data 28/07/2021;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario Antonio Simbula:

"Si tratta della fattura n. 458880000449 del 30/06/2019, acquisita al ns. prot. n. 2837 in data 06/07/2019, della ditta Liquigas s.p.a. di €. 3.048,30 (iva compresa) ed è relativa alla fornitura di GPL per il periodo dal 11/12/2018 al 11/06/2019 per l'impianto di riscaldamento ubicato presso la scuola materna comunale.

A parziale storno della citata fattura è stata emessa in data 27/11/2019 la nota di credito n. 45888000840, acquisita al ns. prot. n. 4503 in data 26/11/2019, di €. 1.260,44, per cui l'importo del debito da riconoscere, decurtato di tale somma, ammonta a €. 1.787,86.

La fornitura del combustibile da riscaldamento è stata effettuata in quanto il Comune ha un contratto di fornitura pluriennale, avendo il serbatoio in comodato gratuito, fornito dalla medesima ditta.

Il debito fuori bilancio si è formato in quanto non è stato preventivamente assunto formale impegno, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in favore della ditta, molto probabilmente a causa di una svista, dovuta anche al fatto che il responsabile del servizio Amministrativo è cessato dal servizio in data 31/10/2019 ed inoltre nel corso del 2019, lo stesso, è stato presente in servizio per sole 71 giornate lavorative.

In merito agli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza, di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000, è indubbio che si

siano verificati, in quanto il combustibile è stato utilizzato per il riscaldamento della scuola materna comunale e pertanto per un servizio istituzionale.

Trattandosi, in definitiva, di una mera irregolarità formale e di una fornitura a fronte di un servizio istituzionale della dimostrata utilità per l'Ente, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio, da riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000, in favore della ditta Liquigas s.p.a.

In merito al *"quantum"* dell'importo da riconoscere, in osservanza della giurisprudenza contabile, dovendo rifondere la pura perdita patrimoniale sofferta dal privato, senza giusta causa, cui corrisponde l'equivalente indebito arricchimento dell'Ente, si ritiene di dover escludere il c.d. *"utile d'impresa"*, che, trattandosi di fornitura di beni e servizi, può essere quantificata nella misura del 5% (Corte conti Lombardia 380/2014).

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l'importo del debito fuori bilancio che si intende riconoscere, non debba eccedere l'importo di €. 1.698,47. "

Vista altresì la relazione istruttoria del RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa Marcella Tropa che dichiara:

"Nella relazione allegata alla deliberazione consiliare di verifica del permanere degli equilibri di bilancio – esercizio 2020 – ai sensi dell'art. 193 TUEL il Responsabile dell'Area Finanziaria evidenziava la presenza "di una fattura della Liquigas, relativa alla fornitura di gas da riscaldamento per la scuola materna, effettuata nel corso del 2019 e non coperta da regolare impegno di spesa. Il debito ammonta a circa 1.800,00 euro." (Deliberazione C.C. n. 16 del 18.09.2020).

Circa l'utilità e l'arricchimento per l'ente occorre evidenziare che la fornitura in oggetto ha riguardato l'impianto di riscaldamento della scuola materna comunale, pertanto, da un lato non vi è dubbio che si tratti di una acquisizione avvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza, dall'altro, stante il tipo di fornitura realizzata (gas per riscaldamento durante il periodo invernale), chiara risulta l'utilità per l'ente che avrebbe dovuto comunque procurarsi il combustibile per provvedere al funzionamento della scuola.

Con riferimento, infine, al profilo dell'arricchimento dell'ente, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza contabile (vedasi ex multis Corte dei conti Lombardia 380/2014) si ritiene di dover escludere dalla somma riconoscibile il c.d. utile di impresa – che esorbita dalla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal privato cui corrisponde dall'arricchimento dell'ente -, corrispondente al 5% della somma indicata in fattura."

Vista la delibera CdC Puglia 60/2019, riassuntiva della posizione della giurisprudenza contabile sulla quantificazione dell'utile di impresa che cita:

"Come osservato dall'ente richiedente, ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, la giurisprudenza contabile ha più volte richiamato i parametri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte dei conti per il ristoro del c.d. «danno da concorrenza», ritenendo che tale utile sia da quantificare «.... in una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza». (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22 dicembre 2014, n. 380/2014/PRSE)"

Visto il dettato dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che l'Ente intende procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di € 1.698,47;

Rilevato che l'Ente intende riconoscere e coprire tale debito utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, di €. 1.698,47, mediante la relativa iscrizione nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, cod. bil. 4.01.1.0103;

Acquisito il parere di regolarità tecnico contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO

che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. E) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato;

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. E), per le motivazioni espresse in premessa nelle relazioni;

premesse

-che l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;

-che costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;

-che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa

degli Enti Locali”;

-che con l’ultima formulazione della lettera e) del comma 1, dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, confluita nell’articolo 194 del TUEL si è recepita quella che è stata l’elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’Ente locale. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve

essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell’Ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’Ente un arricchimento; -che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

-che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari -che l’ordinanza della Corte costituzionale 6 luglio 2000, n. 266, ha stabilito la piena legittimità dell’art. 37 del D.Lgs n. 77/1995 (ora art. 194 Tuel), risolvendo positivamente il problema transitorio circa l’applicabilità retroattiva delle modifiche apportate dall’art. 5 del D.Lgs n. 342/1997, in relazione al caso previsto dalla lett. e);

-che l’ordinanza della Corte costituzionale n. 266/2000 chiarisce che la formulazione dell’art. 37 è da intendersi retroattiva: si evita così di penalizzare fornitori e prestatori d’opera in relazione a debiti formati prima del 1997, debiti che possono essere quindi riconosciuti dall’ente. Infatti, con l’attuale formulazione dell’art. 37, pienamente recepita nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, un’ampia gamma di spese assunte irritalmente diventa sanabile, il che rende di fatto meno cogenti i principi contabili in materia di impegno di spesa e di funzione autorizzatoria delle previsioni di bilancio: lo stanziamento costituisce lo strumento primario della programmazione e non più il limite invalicabile degli impegni di spesa;

-che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all’organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;

-che le “finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali” nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno nel principio contabile n.2 “Gestione nel sistema del Bilancio” con riferimento ai debiti fuori bilancio, enuncia che : “il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto”;

-che l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti.

L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;

-che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha

previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

RITENUTO

che le "origini" del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dai Responsabili di Settore,

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse in premessa, conseguenti all'acquisizione di beni e servizi essenziali avvenute in violazione dell'art. 191, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, di €. 1.698,47, mediante la relativa iscrizione nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, cod. bil. 4.01.1.0103;


Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

IL REVISORE UNICO

Dott. Romolo Salis

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "Romolo Salis". The signature is written over a faint, circular official stamp that contains some illegible text and a central emblem.